

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Il Comune di Brusciano (di seguito denominato anche “Comune” o “Sponsee”), con sede legale in via C. Cucca, 79 80031 Brusciano, in atto rappresentato dal Responsabile del Settore V

E

La Società _____ (di seguito denominata anche “Sponsor”), con sede legale in _____, in atto rappresentata da _____

Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “Parti”.

PREMESSO CHE

- secondo quanto previsto dalla Legge n. 449/1997, dal D.Lgs n. 267/2000, dal D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i (c.d. “Codice degli appalti”), il Comune persegue lo scopo di migliorare la qualità dei servizi culturali per la comunità locale, di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e di realizzare economie di spesa, coinvolgendo i soggetti economici del territorio e quelli comunque interessati alla sponsorizzazione;
- sulla scorta della suddetta normativa richiamata, risulta necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto di sponsorizzazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte della Società _____, dell’iniziativa denominata “Fabio Postiglione - Sulla strada della vita” posta in essere dal Comune per le attività culturali.

Art. 2 - Finalità

Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato:

- al miglioramento dei servizi del Comune di Brusciano nell’ambito delle attività culturali;
- all’attivazione di soluzioni sinergiche, volte a supportare progetti innovativi in campo culturale;
- alla realizzazione di economie di spesa da parte del Comune di Brusciano, mediante la realizzazione di interventi con risorse messe a disposizione da privati.

Mediante il presente contratto la Società _____ intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e la loro diffusione presso il pubblico.

Art.3 - Durata

Il presente contratto ha durata dalla data di stipulazione sino a tutto il _____.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

Lo Sponsor, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si obbliga nei confronti del Comune a versare la somma di € _____ (di cui € _____ per il corrispettivo e € _____ per IVA).

Lo Sponsor dovrà effettuare il versamento della somma tramite bonifico bancario sul c/c n. IT 44 P 0306939772100000003880.

Il corrispettivo non potrà in alcun modo subire variazioni di importo, anche a fronte di ritorno pubblicitario/comunicativo per lo sponsor inferiore a quello previsto.

Lo Sponsor mette a disposizione del Comune adeguati strumenti (riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo scelto sul materiale informativo e promozionale.

Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del Comune di Brusciano, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare il Comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del Comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta.

Art. 5 - Obblighi dello Sponsee

Lo Sponsee, nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, si impegna a inserire il marchio o logotipo della Società _____ nel materiale di comunicazione dell'iniziativa denominata "Festa dei Gigli 2026"

Lo Sponsee si impegna inoltre a citare la Società _____ in ogni altra forma di comunicazione (comunicati stampa, mailing ecc.).

Art. 6 - Clausola di esclusiva [se prevista]

La Società _____ è Sponsor esclusivo dell'iniziativa denominata "Festa dei Gigli 2026". Il Comune si impegna a non inserire loghi o marchi distintivi di altri Sponsor nel materiale illustrativo dell'iniziativa, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 7 - Risoluzione del contratto

Le parti possono risolvere, per motivate ragioni, il presente contratto, con preavviso di 30 giorni, comunicato con lettera raccomandata a.r.

In ogni caso il contratto si intende risolto, senza alcuna penalità per lo Sponsee:

- qualora lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave e/o continuato in relazione ai loro rispettivi obblighi;
- qualora cause eccezionali e/o motivi di pubblico interesse non consentano allo Sponsee la realizzazione dell'iniziativa;

Art. 8 - Clausola generale di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa rinvio:

- per gli elementi di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa speciale in materia;

- per l'utilizzo del marchio e dei segni distintivi al R.D. n. 929/1942 e al D. Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché alle altre norme vigenti in materia.

Art. 9 - Controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto, che non possa essere risolta in via amichevole dalle parti, sarà competente il Foro di Nola.

Letto, firmato e sottoscritto.

Brusciano, li _____

Per la Società

Per il Comune di Brusciano
